



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 luglio 2016
(OR. en)

11275/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0203 (NLE)**

PECHE 277

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE)
2016/72 e (UE) 2015/2072 per quanto riguarda determinate possibilità di
pesca

REGOLAMENTO (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

**che modifica i regolamenti (UE) 2016/72 e (UE) 2015/2072
per quanto riguarda determinate possibilità di pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio¹ fissa, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Alcuni trasferimenti o scambi di contingenti tra parti contraenti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) sono concordati all'inizio dell'anno civile. È quindi opportuno che le pertinenti disposizioni giuridiche che disciplinano i trasferimenti e gli scambi di contingenti nell'ambito del regolamento (UE) 2016/72 continuino ad applicarsi all'inizio del 2017.
- (3) Poiché le disposizioni del regolamento (UE) 2016/72 concernenti i divieti di pesca delle specie vulnerabili o le attività di pesca in periodi che dovrebbero essere vietati alla pesca dovranno essere applicate su base continuativa, e al fine di evitare l'incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2016 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilirà le possibilità di pesca per il 2017, è opportuno prevedere che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura continuino ad applicarsi all'inizio del 2017, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilirà le possibilità di pesca per il 2017.

¹ Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

- (4) I pareri scientifici sugli stock di aringa nelle zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) VIa(N) e VIa(S), VIIb e VIIc prevedono la possibilità di fissare un totale ammissibile di cattura ai fini della raccolta di dati dipendenti dalla pesca nelle due zone di gestione. Questo consentirebbe in futuro di migliorare i pareri scientifici relativi a tali stock.
- (5) In base al parere scientifico del CIEM, è opportuno ridurre le catture di gamberello boreale (*Pandalus borealis*). A seguito delle consultazioni con la Norvegia, è opportuno modificare i limiti di cattura per il gamberello boreale nella CIEM IIIa e nelle acque norvegesi a sud di 62° N.
- (6) Il parere scientifico del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) è favorevole all'assegnazione di un piccolo contingente commerciale aggiuntivo destinato a incentivare la partecipazione dei pescherecci a un programma scientifico per la sogliola nella divisione CIEM VIIa, che sarebbe realizzato nel rispetto di specifiche condizioni. Tale contingente aggiuntivo dovrebbe essere concesso unicamente per la durata del programma scientifico e non pregiudicherebbe la stabilità relativa.
- (7) In base al parere scientifico del CIEM, è opportuno ridurre le catture di spratto nel Mare del Nord. Le possibilità di pesca dovrebbero essere stabilite tenendo conto del fatto che un improvviso calo significativo, nel corso dell'anno, dei limiti di cattura comprometterebbe la sostenibilità sociale ed economica delle flotte interessate, rispettando nel contempo l'approccio precauzionale alla gestione della pesca. È pertanto opportuno modificare la corrispondente tabella sulle possibilità di pesca. I quantitativi assegnati per le catture di spratto nel 2016 dovrebbero essere presi in considerazione al momento di fissare le possibilità di pesca per il 2017 per tale specie.

- (8) Il CIEM fornisce pareri scientifici per la specie *squalus acanthias*; anche il codice di dichiarazione si basa sul relativo nome latino. Tuttavia, il nome comune utilizzato in talune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio non corrisponde al nome latino della specie. È quindi opportuno correggere, ove necessario, il nome comune.
- (9) Le attuali possibilità di pesca per lo spinarolo (*squalus acanthias*) sono fissate a 0 tonnellate. Lo CSTEP ha valutato un progetto finalizzato a evitare le catture di spinaroli (*squalus acanthias*) in tempo reale. Dalla valutazione dello CSTEP risulta che tale progetto potrebbe incoraggiare la prevenzione delle catture accessorie di tale specie. Le navi che partecipano al progetto dovrebbero essere autorizzate a sbarcare quantitativi limitati di spinaroli (*squalus acanthias*) morti o che non sopravvivrebbero anche se reimmessi in acqua immediatamente. A scopo precauzionale, per garantire che non venga compromessa la ricostituzione dello stock nel lungo periodo, tali sbarchi dovrebbero essere soggetti a un limite annuo complessivo di 270 tonnellate, con un limite mensile massimo di 2 tonnellate per ogni imbarcazione che partecipa al progetto. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione un elenco di tutte le imbarcazioni partecipanti.

- (10) Nella riunione intersessione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) del marzo 2016 è stato deciso che l'Unione europea avrebbe assegnato al Portogallo una parte della sua capacità di allevamento inutilizzata per l'approvvigionamento di tonno rosso selvatico a fini di allevamento. In futuro questo consentirebbe al Portogallo di avviare un allevamento di tonno rosso. È pertanto opportuno fissare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che il Portogallo può assegnare al proprio allevamento.
- (11) Il regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio¹ classifica gli stock che rientrano nei limiti biologici di sicurezza nel Mar Baltico. Secondo i pareri più recenti, lo stock di spratto nel Mar Baltico rientra nei limiti biologici di sicurezza. È quindi opportuno modificare la classificazione dei limiti biologici di sicurezza di cui al suddetto regolamento.
- (12) Poiché le modifiche dei limiti di cattura incidono sulle attività economiche e sulla pianificazione delle campagne di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

¹ Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).

- (13) I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2016/72 si applicano dal 1° gennaio 2016. Le disposizioni del presente regolamento che modificano tale regolamento dovrebbero quindi parimenti applicarsi a partire da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.
- (14) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72 e il regolamento (UE) 2015/2072,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2016/72

Il regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:

- 1) nella versione italiana, all'articolo 12, paragrafo 1, nel riferimento alla specie *squalus acanthias* i termini "spinarolo/gattuccio" sono sostituiti dal termine "spinarolo";
- 2) all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2017 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.";

- 3) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 48 bis

Disposizioni transitorie

L'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5, l'articolo 12, paragrafo 2, e gli articoli 13, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 40, 42 e 46 continuano ad applicarsi, *mutatis mutandis*, nel 2017 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2017.";

- 4) gli allegati I, IA e IV del regolamento (UE) 2016/72 sono modificati come indicato nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2
Modifica del regolamento (UE) 2015/2072

L'allegato del regolamento (UE) 2015/2072 è modificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Modifiche degli allegati I, IA e IV del regolamento (UE) 2016/72

A. L'allegato I del regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:

- 1) nella tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni, la voce corrispondente a *squalus acanthias* (spinarolo/gattuccio) è sostituita dalla seguente:

"*Squalus acanthias* DGS Spinarolo";

- 2) nella tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini, la voce corrispondente a spinarolo/gattuccio (*squalus acanthias*) è sostituita dalla seguente:

"Spinarolo DGS *Squalus acanthias*".

B. L'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:

- 1) la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN è sostituita dalla seguente:

"

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	466 ⁽²⁾	TAC analitico
Francia	88 ⁽²⁾	
Irlanda	630 ⁽²⁾	
Paesi Bassi	466 ⁽²⁾	
Regno Unito	2 520 ⁽²⁾	
Unione	4 170 ⁽²⁾	
TAC	4 170	
⁽¹⁾ Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.		
⁽²⁾ È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.		

"

- 2) la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'aringa nelle zone VIaS, VIIb e VIIc è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIaS ⁽¹⁾ , VIIb, VIIc (HER/6AS7BC)
Irlanda	1 482	TAC analitico	
Paesi Bassi	148	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	1 630	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	1 630		
⁽¹⁾ Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.			

".
,

- 3) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	3 813	TAC analitico	
Svezia	2 054	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Unione	5 867		
TAC	10 987		

".
,

- 4) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	357	TAC analitico	
Svezia	155 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	512	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		

".
,

- 5) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la sogliola nella zona VIIa è sostituita dalla seguente:

"

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIa (SOL/07A.)
Belgio	10 ⁽¹⁾	TAC analitico
Francia	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Irlanda	17 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	3 ⁽¹⁾	
Regno Unito	10 ⁽¹⁾	
Unione	40 ⁽¹⁾	
TAC	40 ⁽¹⁾⁽²⁾	
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.	
⁽²⁾	In aggiunta a questo TAC, gli Stati membri che dispongono di un contingente per la sogliola nella divisione VIIa possono decidere di comune accordo di assegnare un totale di 7 tonnellate a una o più navi che praticano attività di pesca scientifica diretta sottoposte alla valutazione dello CSTEP al fine di migliorare le informazioni scientifiche su tale stock (SOL/*07A.). Prima di autorizzare eventuali sbarchi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della nave o delle navi in questione.	

"
,

- 6) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV
	<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/2AC4-C)
Belgio	2 524 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	199 746 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	2 524 ⁽¹⁾		
Francia	2 524 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	2 524 ⁽¹⁾		
Svezia	1 330 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regno Unito	8 328 ⁽¹⁾		
Unione	219 500		
Norvegia	20 000		
Isole Færøer	5 500 ⁽³⁾		
TAC	245 000		
⁽¹⁾	Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2% del contingente (OTH/*2AC4C) a condizione che non più del 9% in totale di detto contingente per lo spratto sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.		
⁽²⁾	Inclusi i cicerelli.		
⁽³⁾	Può contenere fino al 4% di catture accessorie di aringhe.		

"
,

- 7) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spinarolo/gattuccio nelle acque dell'Unione della zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona IIIa (DGS/03A-C.)
Danimarca	0 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Svezia	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.		

"

- 8) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spinarolo/gattuccio nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (DGS/2AC4-C)
Belgio	0 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Svezia	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

"
,

- 9) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spinarolo/gattuccio nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Spinarolo	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV
	<i>Squalus acanthias</i>		(DGS/15X14)
Belgio	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	
Germania	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.	
Irlanda	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Portogallo	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regno Unito	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
⁽¹⁾	Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.		
⁽²⁾	A titolo di deroga, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è issato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.		

Specie:	Spinarolo	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/*15X14)
	<i>Squalus acanthias</i>		
Belgio	20	TAC analitico	
Germania	4	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	10	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	83	Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.	
Irlanda	53		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Regno Unito	100		
Unione	270		
TAC	270		

".

- C. Nell'allegato IV, punto 6, del regolamento (UE) 2016/72, la tabella B è sostituita dalla seguente:

"Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)	
Spagna	5 855
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 768
Portogallo	500

"

ALLEGATO II

Modifiche dell'allegato del regolamento (UE) 2015/2072

Nell'allegato del regolamento (UE) 2015/2072, la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danimarca	19 958		
Germania	12 644		
Estonia	23 175		
Finlandia	10 447		
Lettonia	27 990		
Lituania	10 125		
Polonia	59 399		
Svezia	38 582		
Unione	202 320	Si applica l'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.	
TAC	Non pertinente	TAC analitico	

"